

COMUNE DI PISCINA

Città Metropolitana di Torino

VIA UMBERTO I°, 69 TEL. (0121) 57401 FAX. (0121) 570354

sindaco@comune.piscina.to.it

ORDINANZA N.7/2020

RIAPERTURA ED UTILIZZO RESPONSABILE DEL CAMPO DA BASKET E DEL CAMPO DI BEACH VOLLEY.

IL SINDACO

Visti:

- gli articoli 32, 117, comma 2 lett. q) e 118 della Costituzione;
- l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, avente ad oggetto l'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale
- SSN:

Visto che sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2020 è stato pubblicato il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" che proroga l'efficacia della dichiarazione dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020;

Richiamata la propria ordinanza n.6/2020 avente ad oggetto:"Riapertura e utilizzo responsabile delle aree giochi presenti all'interno di parchi giochi e giardini pubblici. Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da covid-19";

Dato atto che con ordinanza n.82/2020 il Presidente della Regione Piemonte ha disposto dal 18 luglio la ripresa della pratica degli sport di contatto (ad esempio calcetto, volley, basket e judo) in tutto il Piemonte;

Considerato che la ripresa degli sport di contatto deve seguire le apposite Linee guida assunte dalla Giunta regionale e approvate dalla Conferenza delle Regioni, in particolare:

- accesso alla sede di allenamento o gara solo in assenza di sintomi (febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) almeno nei tre giorni precedenti e dopo aver rilevato la temperatura corporea, che se superiore ai 37.5 gradi farà scattare il divieto di ingresso;
- adeguata informazione, comprensibile anche per atleti di altra nazionalità;
- corretta prassi igienica individuale (frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti, starnutire/tossire evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, non condividere borracce, bottiglie e bicchieri);
- mantenimento della distanza interpersonale minima di almeno 1 metro in caso di assenza di attività fisica e di almeno 2 metri per tutti i momenti in cui la disciplina lo consente, fatta eccezione per i contatti previsti in specifici casi;
- -regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni e delle attrezzature utilizzate per l'esercizio fisico;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

la riapertura del campo da basket e del campo di beach volley presenti presso gli impianti sportivi R.Amè a partire dal giorno 01 agosto 2020

nel rigoroso rispetto delle Linee guida assunte dalla Giunta regionale e approvate dalla Conferenza delle Regioni, in particolare:

- accesso alla sede di allenamento o gara solo in assenza di sintomi (febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) almeno nei tre giorni precedenti e dopo aver rilevato la temperatura corporea, che se superiore ai 37.5 gradi farà scattare il divieto di ingresso;
- adeguata informazione, comprensibile anche per atleti di altra nazionalità;
- corretta prassi igienica individuale (frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti, starnutire/tossire evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, non condividere borracce, bottiglie e bicchieri);
- mantenimento della distanza interpersonale minima di almeno 1 metro in caso di assenza di attività fisica e di almeno 2 metri per tutti i momenti in cui la disciplina lo consente, fatta eccezione per i contatti previsti in specifici casi;
- -regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni e delle attrezzature utilizzate per l'esercizio fisico.

In mancanza di tali requisiti, l'attrezzatura da gioco non dovrà essere utilizzata ed eventuali criticità dovranno essere segnalate al Comando di Polizia Locale.

AVVERTE

che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; **AVVISA**

• che il mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

Che copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e verrà trasmessa al Prefetto della Città Metropolitana di Torino e alla Polizia Locale al fine della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione e al controllo. Il Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni è il Comandante di Polizia Locale Dott. Alessandro Scherillo.

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Piscina, 31.07.2020

